



*Ministero dell'Istruzione*  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**  
**Direzione Generale**  
**Uff. III**

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n° 297 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;
- VISTO il Decreto-Legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016, n. 89 ed al D.M. 22/06/2016 n.496, recanti disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n° 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTA la legge del 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni riunite, n. 4110 del 22 febbraio 2007 e sezione Lavoro, n. 19030 dell’11 settembre 2007 le quali hanno affermato che la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica;
- VISTO l’art. 3 comma 123 della L. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art. 1, comma 2, della L. 407/98;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo con protocollo addizionale, formato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, recante “Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”;



*Ministero dell'Istruzione*  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**  
**Direzione Generale**  
**Uff. III**

- VISTA la Legge 18 luglio 2003, n. 186, recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l’art. 1-ter concernente l’inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante “Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”;
- VISTI gli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, recante: “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- VISTO l’art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come sostituito dall’art.47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79 e, successivamente, modificato dall’art. 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE” e successive modifiche ed integrazioni e le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO il decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, concernente l'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione



*Ministero dell'Istruzione*  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**  
**Direzione Generale**  
**Uff. III**

cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

VISTI i Decreti ministeriali n. 103 e n. 104 del 29 maggio 2024, che regolamentano le procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica nelle Istituzioni scolastiche statali ai sensi del D.L. n. 126/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.159/2019;

VISTI i Decreti direttoriali n. 1327 e n. 1328 del 29 maggio 2024 con i quali sono state bandite le procedure straordinarie riservate per il reclutamento dei docenti di religione cattolica nelle Istituzioni scolastiche statali ai sensi del D.L. n. 126/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.159/2019;

VISTA la graduatoria di merito della procedura concorsuale indetta con decreto ministeriale 2 febbraio 2004;

VISTE le graduatorie di merito delle procedure concorsuali indette con i Decreti direttoriali n. 1327 e n. 1328 del 29 maggio 2024;

CONSIDERATO che le procedure concorsuali indette con i decreti n. 103 e n. 104 del 29 maggio 2024 sono ancora in corso di svolgimento non si prevede la loro conclusione in tempo utile per le operazioni di immissione in ruolo del personale docente per l'a.s. 2025/26;

VISTO il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito, con modificazioni, in Legge n. 69 del 9 maggio 2025;

VISTO il Decreto ministeriale n. 144 del 18.07.2025 con la quale è stato assegnato il contingente per le nomine in ruolo del personale docente di religione cattolica alla regione Sardegna per l'a.s. 2025/26;

VISTO il quadro delle disponibilità comunicate dall'Ufficio 1° dell'U.S.R. per la Sardegna per le immissioni in ruolo del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2025/26;

RAVVISATA la necessità di procedere alla ripartizione del contingente assunzionale assegnato alla regione Sardegna per l'a.s. 2025/26 col decreto n. 144 del 18.07.2025 sopra citato;

**DECRETA**

Alla luce delle motivazioni esposte in premessa, per le operazioni relative alle immissioni in ruolo assunzioni di docenti di religione cattolica per l'anno scolastico 2025/2026, il contingente di posti per le immissioni in ruolo del personale di religione cattolica è ripartito come riportato nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.



*Ministero dell'Istruzione*  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**  
**Direzione Generale**  
**Uff. III**

Avverso il presente provvedimento, che ha carattere definitivo, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Francesco Feliziani